

Segnalazione dei reati (c.d. Whistleblowing) – Pubblicazione in G.U. n. 291 del 14/12/2017

15 Dicembre 2017

E' stata pubblicata, nella G.U. n. 291/2017, la Legge n.179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che si allega per opportuna informativa.

Nel testo sono state introdotte una serie di disposizioni, in vigore dal 29 dicembre c.a., orientate a tutelare, sia nel settore pubblico che nel settore privato, coloro che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

Nel far riserva di ulteriori approfondimenti della nuova disciplina, si riporta di seguito una prima sintesi delle norme contenute.

All'art.1 del testo è stata prevista, nell'ambito del settore pubblico, l'estensione della tutela per coloro che denunciano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Per ciò che attiene il settore privato, l'art. 2 del testo modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, relativo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente (in materia di responsabilità amministrativa degli enti), al fine di garantire la tutela dell'integrità dell'ente stesso.

E' stata, infatti, introdotta la possibilità, per tutte le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente nonché per coloro che collaborano, a qualunque titolo, con l'ente medesimo, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente.

Il tutto dovrà essere effettuato tramite uno o più canali idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, fermo restando il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dello stesso. Sono state introdotte misure di tutela del segnalante, nonché sanzioni per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Viene, infatti, previsto l'annullamento dei licenziamenti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, nonché dei mutamenti di mansioni o di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare, in caso di controversie legate a sanzioni disciplinari, demansionamenti, trasferimenti o licenziamenti, che tali misure adottate nei confronti del lavoratore sono fondate da ragioni estranee alla segnalazione dell'illecito da parte del lavoratore stesso.

All'art.3 è stata, infine, introdotta una integrazione della disciplina relativa all'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale ed, in particolare, è stato chiarito che il perseguimento dell'interesse dell'integrità delle amministrazioni pubbliche e private nonché la prevenzione e la repressione delle malversazioni costituiscono giusta causa di rivelazioni coperte

dall'obbligo di segreto. La disposizione non si applica, però, nel caso in cui l'obbligo gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in virtù di un rapporto di consulenza professionale con l'ente.

L'Ance ha attentamente monitorato il testo durante tutto l'iter parlamentare e attuato ogni opportuna azione per introdurre modifiche, anche per circoscrivere l'ambito di applicazione della normativa.

Nel frattempo, si segnala che, nel corso dell'esame parlamentare, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno, auspicato dall'ANCE (ODG n. 3365-B/4, primo firmatario On. Matarrese - M-DI) che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a chiarire che, ai fini interpretativi e applicativi, la disposizione in parola si applichi ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

[legge179.pdf](#)